

## Legge di Bilancio 2023 (L. 29/12/2022 n. 197) SANATORIA DEGLI ERRORI FORMALI

### 1 PREMESSA

Facciamo seguito alla ns. Circolare del 21/1 u.s. concernente la Legge di Bilancio 2023 (L. 29/12/2022 n. 197) per approfondire il tema della sanatoria degli errori formali, ivi prevista.

### 2 SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI: COS'È E COME FUNZIONA

Nella circolare n° 2/2023, l'Agenzia delle entrate ha specificato che la sanatoria riguarda quelle violazioni commesse fino al **31 ottobre 2022**:

- per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa,
  - non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.
- La sanatoria è aperta a tutti ossia alla **generalità dei contribuenti**, compresi i **sostituti d'imposta**, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati riguardanti **operazioni fiscalmente rilevanti**.

### 3 LE VIOLAZIONI DEFINIBILI

Di seguito l'elenco delle casistiche interessate:

- presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997);
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l'imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997);
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997);
- omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997);
- omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d'inizio o variazione dell'attività ovvero della dichiarazione per l'identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997);
- erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l'annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997);
- violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997);
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997);
- irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997);
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014);
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011);
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997);
- detrazione dell'Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997);

- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l'imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997);
- omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l'istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, DI 16/2012);
- mancata iscrizione al Vies, l'archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997);
- ritardata trasmissione fattura elettronica, se la tardiva trasmissione non comporta un diverso calcolo dell'imposta;
- ecc..

Al contrario **non possono essere sanate**, tra le altre, quelle violazioni commesse rispetto ad adempimenti (o comunicazioni) ai quali è subordinata la spettanza di determinate agevolazioni fiscali. È il caso della comunicazione da inviare all'Enea nell'ambito delle detrazioni spettanti per lavori finalizzati al risparmio energetico. In tali casi, la strada per la sanatoria è sbarrata, fatta salva, la possibilità di ricorrere alla c.d. remissione in bonis nei termini ammessi dallo stesso istituto riparatorio.

#### **4 COME SI PERFEZIONA LA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

La regolarizzazione si perfeziona con due distinti atti:

1) il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali;

2) la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024;

- è possibile anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023;

- se le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d'imposta, occorre fare riferimento all'anno solare in cui sono state commesse;

- per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento dell'importo dovuto regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d'imposta che ha termine nell'anno solare indicato nel modello F24;

- quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d'imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell'importo di 200 euro (esempio, nel caso di messa in liquidazione della società).

Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

Inoltre, il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.

#### **5 RIMOZIONE DELLE IRREGOLARITÀ O OMISSIONI**

Particolare attenzione va posta alla rimozione delle irregolarità od omissioni, atto da compiere entro il 31 marzo 2024, **fondamentale** per rendere effettiva la regolarizzazione.

L'Agenzia delle Entrate, su questo aspetto ha fornito le seguenti istruzioni:

- qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; resta comunque il problema di cosa si intenda realmente per "giustificato motivo";

- la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato;

- l'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse;

- la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale (nel provvedimento si riporta l'esempio delle violazioni in materia di inversione contabile ex art. 6, commi 9-bis1 e 9-bis2 D.Lgs. n. 471/1997).

## 6 PROROGA DEI TERMINI

Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di processo verbale di constatazione, consegnato anche successivamente al 1° gennaio 2023, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione.

Considerata la notevole casistica, di cui sopra si fornisce elenco non esaustivo, di formali inadempimenti, nei quali è facile incorrere nell'operatività quotidiana, anche del tutto inconsapevolmente, consigliamo di prendere in esame attentamente il provvedimento qui esposto e il relativo "modesto" costo.

ESEMPIO di sanatoria per tutti gli anni 2017 + 2018 +2019 + 2020 + 2021 + 2022 = **Euro 1.200,00**

Pagabili tutti entro 31/03/2023

Oppure in due rate: € 600,00 entro 31/03/2023 e € 600,00 entro 31/03/2024

Ovviamente se si volessero coprire meno anni, gli importi si riducono.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Qualora voleste fin d'ora aderire vi preghiamo di farci avere la presente con l'indicazione della scelta fatta barrando le caselline:

		Si	No
Anno	2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anno	2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anno	2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anno	2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anno	2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anno	2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pagamento in UNICA SOLUZIONE IL 31/03/2023

Pagamento in due rate

Cordiali saluti.

Rag. Roberto Reggi  
Studio BRC associati